

PSQ-500

POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

POLITICA

IDENTIFICAZIONE

| | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|
| Categoria: | OG - Organizzazione, Gestione e Controllo | PC - Prevenzione della Corruzione |
| Procedura | PSQ-500 - Politica per la Prevenzione della Corruzione | |
| Versione | 00 | Del: 24/03/2025 |

RESPONSABILITÀ

| | Nome | Funzione |
|-----------------------|---|--|
| Elaborato da: | Cristina Rossato Mariacristina Palavezzati | Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione di Lutech S.p.A. |
| Verificato da: | Cristina Rossato | Chief Compliance Officer Chief Legal Officer |
| Approvato da: | - | Consiglio di Amministrazione |

CLASSIFICAZIONE

Pubblico

SOMMARIO MODIFICHE

| Ver. | Data | Descrizione Modifiche |
|------|------------|-----------------------|
| 00 | 24/03/2025 | Emissione iniziale |

INDICE

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | INTRODUZIONE | 3 |
| 2 | OBIETTIVI DELLA POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 3 |
| 3 | CAMPO DI APPLICAZIONE | 4 |
| 4 | PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI | 4 |
| 5 | DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI | 5 |
| 6 | RUOLI E RESPONSABILITÀ | 6 |
| 6.1 | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ, DELLA CONTROLLANTE E DELLE ORGANIZZAZIONI CONTROLLATE DEL GRUPPO | 6 |
| 6.2 | FUNZIONE DI CONFORMITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 6 |
| 6.3 | TUTTO IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ | 7 |
| 7 | DIVIETO DI CORRUZIONE | 7 |
| 8 | CORRUZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI | 9 |
| 8.1 | RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI OD INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO COME DEFINITI NEL CODICE PENALE ITALIANO | 9 |
| 8.1.1 | PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO SECONDO IL CODICE PENALE ITALIANO | 9 |
| 8.2 | CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI CHE I DESTINATARI SI IMPEGNANO A PREVENIRE ED EVITARE | 10 |
| 8.2.1 | VERIFICHE | 13 |
| 8.2.2 | PAGAMENTI DI AGEVOLAZIONI | 14 |
| 8.2.3 | PAGAMENTI CON ESTORSIONE | 15 |
| 8.2.4 | ESBORSI DI CONTANTE | 15 |
| 8.3 | DIVIETO DI ESERCITARE INFLUENZE ILLECITE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ, DI LUTECH S.P.A. O DI ORGANIZZAZIONE CONTROLLATE | 15 |
| 9 | DIVIETO DI INTRATTENERE RAPPORTI CONTRATTUALI CON SOGGETTI INSERITI NELLE SANCTION LISTS | 15 |
| 10 | CORRUZIONE IN AMBITO COMMERCIALE (TRA PRIVATI) | 16 |
| 10.1 | RICEVIMENTO DI UNA TANGENTE | 17 |
| 10.2 | PAGAMENTO DI UNA TANGENTE | 17 |
| 11 | AGENTI, PROCACCIATORI D'AFFARI, CONSULENTI PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS ED ALTRI TERZI | 17 |
| 11.1 | RICHIESTA DI DUE DILIGENCE PRIMA DELL'INGAGGIO | 17 |
| 11.2 | DEFINIZIONE DI CONSULENTI INIDONEI – DIVIETO DI INGAGGIO DI CONSULENTI INIDONEI | 18 |
| 11.3 | FORMAZIONE, CONTRATTI | 19 |
| 12 | FUSIONI ED ACQUISIZIONI | 19 |
| 13 | PARTNER COMMERCIALI, JOINT VENTURE, SUBAPPALTATORI E DISTRIBUTORI | 20 |
| 14 | CONTRIBUTI POLITICI | 20 |
| 15 | FORMAZIONE, DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE | 20 |
| 16 | REPORTING E WHISTLEBLOWING | 21 |
| 17 | GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ | 21 |
| | RIFERIMENTI E DOCUMENTI DI SUPPORTO | 23 |

1 INTRODUZIONE

Negli ultimi anni la lotta alla corruzione ha assunto sempre più importanza e quasi tutti i Paesi, sia a livello locale che per il tramite di accordi internazionali, hanno promosso impianti normativi che si pongono come obiettivo quello di scoraggiare fattispecie corruttive. La corruzione è un ostacolo intollerabile all'efficienza del business e alla leale concorrenza.

Il Gruppo Lutech nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti, nonché di tutte le prescrizioni previste da standard internazionali e linee guida, si impegna a prevenire e contrastare il verificarsi di illeciti nello svolgimento delle proprie attività, assumendo, tra i suoi valori primari, quello dell'etica aziendale, per mezzo della quale trasmettere messaggi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità.

Partendo da un sistema culturale e di valori già profondamente radicato, in coordinamento con il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, nonché ispirandosi alle migliori best practice in tema di Anti-Corruption e allo standard internazionale ISO 37001:2016, il Gruppo Lutech ha definito la presente "Politica per la Prevenzione della Corruzione" (di seguito anche la "**Politica**") che dovrà essere adottata e attuata da ogni società controllata di diritto italiano del Gruppo Lutech.

Attraverso la definizione della seguente Politica, il Gruppo Lutech ribadisce la tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di corruzione (attiva e passiva, pubblica e privata) e cristallizza la propria volontà di:

- agire conformemente alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili all'organizzazione, in ciascuna delle giurisdizioni in cui essa opera;
- definire i principi per l'individuazione e la prevenzione di potenziali episodi di corruzione al fine di tutelare l'integrità e la reputazione delle Società del Gruppo;
- comunicare con chiarezza i principi anticorruzione alle Parti Interessate sia interne che esterne a Lutech;
- migliorare il proprio Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione;
- incoraggiare la segnalazione di sospetti in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni.

La presente Politica è stata adottata dalla società DOT S.r.l., di seguito anche solo "**Società**".

2 OBIETTIVI DELLA POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Mediante:

- la puntuale e trasparente attribuzione di ruoli, responsabilità e autorità all'interno della **Società** in materia di prevenzione della corruzione;
- la sistematica individuazione dei potenziali rischi corruzione e il relativo trattamento degli stessi mediante l'opportuna individuazione, pianificazione ed applicazione di controlli operativi;
- il sistematico monitoraggio del quadro normativo (cogente, regolamentare, tecnico e di buone prassi) vigente in materia anticorruzione;
- il costante impegno al miglioramento continuo delle attività di prevenzione della corruzione e del corrispondente Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione;

la **Società** si impegna a vietare la corruzione in tutte le sue possibili forme e si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ❑ l'adozione del Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione come strumento di effettivo contrasto ai fenomeni corruttivi;
- ❑ la gestione di un business onesto e trasparente, contrastando ogni fenomeno di malaffare;
- ❑ la diffusione della cultura di fare impresa sostenendo i valori di lealtà, integrità, onestà, concorrenza e trasparenza nelle relazioni economiche;
- ❑ la sensibilizzazione e la formazione del C.d.A., dell'Amministratore Delegato, dei Dirigenti e del Personale della **Società** alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo;
- ❑ la sensibilizzazione e la formazione dei soci in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al livello basso alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo;
- ❑ il miglioramento e rafforzamento continuo della capacità di controllo della Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione della Capogruppo;
- ❑ l'incoraggiamento di segnalazioni di ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo o presunto mediante canali e modalità dedicate che, pur sempre in ossequio alla tutela della reputazione e dell'immagine della **Società**, consentano, da un lato, di svolgere indagini e approfondimenti al fine di valutarne la fondatezza e approntare effettive misure di contrasto e, dall'altro, di garantire tutela al segnalante da ogni forma di ritorsione.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Salvo ove diversamente previsto, la presente Politica si applica a tutti i Destinatari.

Per quanto riguarda le Organizzazioni controllate, qualora presenti, la **Società** userà la propria influenza, per quanto ragionevole e secondo le circostanze, affinché tali organizzazioni rispettino gli standard indicati nella presente Politica, attuando e mantenendo un sistema di controlli per la prevenzione della corruzione conforme alla presente Politica e proporzionato ai propri rischi corruttivi.

Per quanto riguarda i Soci in affari, laddove il loro rischio di corruzione sia superiore al livello basso, la **Società** valuterà i presidi che, di volta in volta, il Socio in affari dovrà attuare.

La presente Politica deve essere applicata congiuntamente al vigente Codice Etico della **Società**.

La presente Politica deve essere resa disponibile anche alle Parti Interessate esterne, per informarle sui principi anticorruzione seguiti dalla **Società**.

4 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

| RIF. | DOCUMENTO | TITOLO |
|------|--------------------|--|
| [1] | D.Lgs. 231/01 | Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica |
| [2] | Legge n. 190/2012 | Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione |
| [3] | UNI ISO 37001:2016 | Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all'utilizzo |

| RIF. | DOCUMENTO | TITOLO |
|------|--|--|
| [4] | F.C.P.A. | Foreign Corrupt Practices Act - Normativa Anticorruzione Statunitense |
| [5] | Artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quarter, 322 bis, 346 bis, 353, 353-bis c.p. | Codice penale italiano |
| [6] | Artt. 2635 e 2635 bis c.c. | Codice civile italiano |
| [7] | Convenzione UNCAC | Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC) |
| [8] | Convenzione OCSE | Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali |
| [9] | D.Lgs. 24/2023 | Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali |

5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Di seguito sono indicate le definizioni e abbreviazioni utilizzate all'interno del documento.

| TERMINE | DEFINIZIONE |
|-------------------------------------|--|
| Amministratore Delegato | L'Amministratore Delegato della Società |
| Consiglio di Amministrazione | Il Consiglio di Amministrazione della Società |
| Collaboratori Esterni o Destinatari | Gli agenti, i fornitori, i consulenti, i partner o, in ogni caso, i soggetti esterni che operano in nome e per conto della Società in forza di uno specifico atto autorizzativo/rappresentativo in tal senso |
| Corruzione | Indica il comportamento di chi offre, promette, fornisce, accetta o richiede un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona |
| Destinatari | Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato di Lutech S.p.A., gli organi societari di controllo e gli organi di vigilanza, i Dirigenti e tutto il Personale di Lutech S.p.A., i Soci in affari, le Organizzazioni controllate, le Parti Interessate e i Collaboratori Esterni. |
| Dirigenti | I dipendenti del Gruppo Lutech dotati della qualifica dirigenziale |
| Funzione di Conformità o FCPC | Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione di Lutech S.p.A., avente la responsabilità e l'autorità per il funzionamento del Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione all'interno delle società controllate di diritto italiano |
| Leggi Anticorruzione | Le norme indicate nel paragrafo 4 della Politica |
| Modello 231 | Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo secondo il D.Lgs. 231/01 |
| O.d.V. | L' Organismo di Vigilanza della Società |
| Organizzazione controllata | La o le società o, più in generale, l'organizzazione o le organizzazioni su cui la Società detiene il controllo avendo un'influenza dominante, in quanto in possesso della maggioranza delle loro azioni |
| Parti Interessate | Persona oppure organizzazione che può influenzare, essere influenzata o percepire sé stessa come influenzata da una decisione o attività, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le società collegate a Lutech S.p.A. ovvero la società controllante Lutech S.p.A. |
| Personale | Dirigenti, funzionari, dipendenti, staff o lavoratori temporanei e volontari dell'organizzazione |
| Segnalazione | Qualsiasi informazione, da chiunque effettuata, in buona fede, in merito a illeciti, irregolarità, violazioni o carenze della Politica per la Prevenzione della Corruzione, del |

| TERMINE | DEFINIZIONE |
|--|--|
| | Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione, delle procedure interne e delle Leggi Anticorruzione |
| Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione | L'insieme di misure ideate per identificare e valutare il rischio di corruzione, per prevenire e/o rintracciare eventuali fenomeni corruttivi, in linea con gli standard previsti dalla UNI ISO 37001 |
| Soci in affari | Parte esterna con cui la Società. ha o progetta di stabilire una qualsivoglia forma di relazione commerciale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i clienti, i partner in "joint venture", i partner in consorzi, i fornitori esterni, gli appaltatori e i sub-appaltatori, i consulenti, gli agenti, i distributori, gli intermediari, gli investitori, ecc. |
| Società | DOT S.r.l. |
| Gruppo o Gruppo Lutech o Lutech | L'insieme di Lutech S.p.A. e delle sue controllate |
| Controllante | Lutech S.p.A. |

6 RUOLI E RESPONSABILITÀ

6.1 Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Dirigenti della Società, della Controllante e delle Organizzazioni controllate del Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e tutti i Dirigenti della Società e della controllante e delle Organizzazioni Controllate del Gruppo hanno la responsabilità di creare e diffondere la cultura della prevenzione del rischio corruzione e di assicurare la supervisione delle condotte richieste dal sistema di controlli per la prevenzione della corruzione. In questo senso, essi ricoprono un ruolo attivo nel far rispettare i principi di comportamento descritti nella presente Politica.

6.2 Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione

Alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione di Lutech S.p.A. sono stati assegnati specifici poteri e risorse all'interno della **Società** per:

- supervisionare la progettazione, l'attuazione e il mantenimento del Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione;
- fornire consulenza e guida ai Destinatari in merito al Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione e sulle modalità di segnalazione;
- valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'attuazione del Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione;
- relazionare sulla prestazione del Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e alle altre funzioni in modo opportuno;
- gestire le segnalazioni ricevute su atti di corruzione, tentati, presunti ed effettivi nonché sulle violazioni del Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione, della presente Politica, delle procedure interne e delle Leggi Anticorruzione e, ove necessario, condurre opportune e appropriate indagini interne.

La Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione opera nel rispetto dei compiti assegnateli, con assoluta autorità e indipendenza. In particolare:

- ❑ l'autorità della Funzione di Conformità è garantita attraverso le responsabilità assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- ❑ l'indipendenza della Funzione di Conformità è garantita attraverso il non coinvolgimento dei suoi membri nell'ambito delle attività individuate a rischio corruzione.

La Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione può essere contattata all'indirizzo anticorruzione@lutech.it.

6.3 Tutto il Personale della Società

Nello svolgimento delle proprie mansioni, tutto il Personale della **Società** è tenuto a osservare i contenuti della presente Politica, le procedure interne e le Leggi Anticorruzione applicabili nonché a segnalare alla Funzione di Conformità qualsiasi caso di corruzione, effettivo, tentato o presunto.

Qualsiasi problematica o dubbio in relazione ad atti di corruzione deve essere immediatamente portato all'attenzione della Funzione di Conformità o al proprio responsabile.

7 DIVIETO DI CORRUZIONE

In linea generale, le Leggi Anticorruzione applicabili proibiscono i pagamenti effettuati sia direttamente che indirettamente (così come l'offerta e/o promessa di denaro o altre utilità) per finalità corruttive di Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio ovvero privati, inclusi quei pagamenti effettuati a un soggetto terzo con l'accordo o la consapevolezza che tale somma di denaro sarà poi indirizzata (anche solo in parte) ad un Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio ovvero un soggetto privato per finalità corruttive.

Il Gruppo Lutech ha una tolleranza zero rispetto alla corruzione e proibisce che essi vengano commessi in qualsiasi forma. Nessun dipendente della **Società** e delle Organizzazioni controllate, può direttamente o indirettamente offrire, promettere, garantire od autorizzare la concessione di denaro o qualsiasi altra utilità a favore di un pubblico ufficiale al fine di influenzarne l'attività o di ottenere vantaggi impropri.

La stessa regola vale per i rappresentanti di soggetti giuridici non pubblici durante una transazione d'affari. Eventuali offerte, promesse, concessioni o regalie devono soddisfare le leggi in vigore, la presente Politica, quanto indicato nei Protocolli 9. "Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle donazioni e dei finanziamenti ai partiti politici" e 1.c) "Gestione rimborsi spese del personale" del "MOG-000B Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale" e non devono configurare irregolarità e/o illegittimità.

Ciò significa che non devono essere fatte offerte, promesse, concessioni o doni che potrebbero ragionevolmente essere interpretate come un tentativo di influenzare impropriamente un pubblico ufficiale od un rappresentante di un soggetto giuridico non pubblico al fine di far ottenere alla **Società** un qualsiasi vantaggio economico. Tale condotta è universalmente vietata dalla legge in quanto intesa come atto di corruzione penale nel caso in cui il destinatario sia un pubblico ufficiale quale definito al successivo paragrafo "8 Corruzione di Pubblici Ufficiali".

Anche qualora il destinatario non fosse un pubblico ufficiale, ma una persona che agisce privatamente, la condotta di cui sopra viene definita come reato dalle leggi di molti Stati, tra i quali l'Italia, il Regno Unito, la Germania e la Repubblica Popolare Cinese tra gli altri e gli Stati Uniti d'America. Le potenziali sanzioni penali sono severe sia per la **Società** (in Italia ai sensi del D.Lgs. 231/01) sia per le singole persone. Fatta salva la possibilità di azioni penali nei confronti della **Società** o del suo Personale, coloro che si sono resi colpevoli di una violazione saranno soggetti a conseguenze disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento, ai sensi del sistema disciplinare previsto nel documento *MOG-000A Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale*.

È importante ricordare che la definizione di "tangente" risulta più ampia del mero pagamento o dell'offerta di denaro, in quanto può prevedere l'offerta od il regalo di qualsiasi cosa di valore quale ad esempio in certi casi:

- regali;
- ospitalità sotto forma di pasti o di intrattenimento;
- viaggi o rimborso di spese viaggi;
- favoreggiamento di parenti o partner commerciali per l'assunzione presso la **Società**;
- contributi a scopo di beneficenza o politici;
- consulenze o assistenza personali;
- partecipazione ad una conferenza con spese totalmente a carico della **Società**;
- partecipazione a corsi di formazione forniti e/o rimborsati dalla **Società**.

Sia per la legislazione italiana che straniera è irrilevante il fatto che non venga concesso o ricevuto effettivamente o nel concreto alcunché o che la persona che riceve l'offerta non faccia niente in cambio; la semplice offerta o l'autorizzazione data ad altri di offrire una tangente è vietata.

È altresì indifferente che la persona alla quale viene offerto, promesso o concesso un vantaggio sia la stessa persona in veste di funzionario pubblico o aziendale od altra persona che svolge la propria funzione in modo improprio o che abusa della propria posizione in altro modo. Ad esempio, sarebbe inappropriato offrire un impiego ad un parente del pubblico ufficiale o dare un contributo ad un ente di beneficenza con l'intento che il funzionario offra come contropartita un vantaggio economico alla **Società**.

Inoltre, la Politica vieta pagamenti indiretti a pubblici ufficiali qualora le circostanze facciano presumere che il vantaggio derivante dal pagamento o dal regalo possa trasferirsi ad un pubblico ufficiale al fine di influenzare le sue attività a carattere ufficiale o di ottenere vantaggi impropri. La stessa cosa vale nel caso in cui i vantaggi derivanti dal pagamento o dal regalo possono trasferirsi ad un rappresentante di un soggetto giuridico non pubblico al fine di ottenere dei vantaggi impropri durante una trattativa commerciale. Ciò include pagamenti a consulenti, agenti, intermediari, partner commerciali od altri terzi inclusi i familiari del pubblico ufficiale o persone apparentemente non correlate o enti aziendali di qualsiasi tipo.

In linea generale, non si dovrà pagare alcuna spesa a favore di amici o familiari di pubblici ufficiali. In linea generale non verranno inoltre approvati viaggi non giustificati in località di vacanza od altri luoghi non correlati con l'attività aziendale.

L'assunzione di parenti di pubblici ufficiali è un'area di rischio ricorrente per le Leggi Anticorruzione. La Politica non vieta l'assunzione di personale qualificato, ma si dovrà prestare particolare attenzione alle persone che sono state Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e/o sono parenti di questi. In

particolare, per la legge Anticorruzione Italiana n. 190/2012 e s.m.i. e per le procedure interne del Modello 231 della Società, è vietato assumere¹ ovvero conferire incarichi professionali (consulenze e/o collaborazioni a progetto etc.) a soggetti, ex dipendenti della Pubblica Amministrazione² o di Enti di diritto privato in controllo pubblico³ che, nei tre anni precedenti⁴ abbiano esercitato poteri autoritativi e/o negoziali (ad es. nell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture pubbliche ovvero all'emissione di provvedimenti amministrativi o giudiziari) nei confronti ed a favore della Società⁵.

I moduli MOD-500 Autocertificazione insussistenza di conflitti di interesse ex D.Lgs. 231/01 e ISO 37001 - Dipendenti, MOD-506 Autocertificazione conflitto di interessi - Soci in Affari e MOD-502 Modulo di Valutazione Ingaggio Consulente Commerciale indicano la modalità per l'esame dei candidati e le verifiche di assenza di conflitti di interesse con la Pubblica Amministrazione.

8 CORRUZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI

Ogni paese in cui la Società fa affari ha delle leggi che vietano la corruzione dei propri pubblici ufficiali. In tale contesto una tangente può prevedere l'offerta od il riconoscimento di alcuni vantaggi ad un pubblico ufficiale in modo da indurre il funzionario a concedere un vantaggio che rientra solitamente nell'ambito delle funzioni governative del funzionario. Se lo scopo è quello di riconoscere al funzionario un vantaggio per ottenere dallo stesso qualcosa in cambio non fa differenza che il vantaggio reso dal funzionario rappresenti un qualcosa che il funzionario avrebbe fatto in ogni caso. Questi illeciti sono estremamente gravi e comportano elevati rischi non solo per la Società, ma anche per le persone che vengono sottoposte a gravi sanzioni penali. Di conseguenza, oltre a vietare questo tipo di condotta, la Società attua delle procedure speciali per disciplinare e controllare i rapporti con i pubblici ufficiali.

8.1 Rapporti con Pubblici Ufficiali od Incaricati di pubblico servizio come definiti nel Codice penale italiano

8.1.1 Pubblico Ufficiale ed Incaricato di pubblico servizio secondo il Codice penale italiano

Agli effetti della legge penale italiana (art. 357 c.p.), sono considerati **pubblici ufficiali** tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

È pubblica la funzione amministrativa svolta quando la stessa è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica

¹ Anche attraverso un contratto a tempo determinato, ovvero in forma autonoma.

² Si evidenzia come l'art. 21 D.Lgs. 39/2013 preveda, **ai soli fini dell'applicazione del presente divieto di collaborazione**, che siano considerati come dipendenti pubblici - oltre ai soggetti previsti dal decreto medesimo quali i **componenti di organi di indirizzo politico** amministrazioni statali, regionali e locali - anche i **"i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo"**.

³ L'art. 1, comma 2, lett. C) D.Lgs. 39/2013 definisce gli **"enti di diritto privato in controllo pubblico, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"**.

⁴ Per l'esatta individuazione di tale termine occorre tenere presente il momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto della P.A. o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.

⁵ In relazione a tale divieto si faccia riferimento all'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge anticorruzione L. n. 190/2012 ed applicato dall'art. 21 D.Lgs. 39/2013.

amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Ne sono un esempio tutti i dipendenti delle Amministrazioni centrali e periferiche (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Agenzie, Authority, Forze dell'Ordine, Esercito, Ospedali pubblici etc.).

Agli effetti della legge penale e dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) è punito non solo il Pubblico Ufficiale come sopra inteso ma anche la persona incaricata di pubblico servizio.

Definizione di incaricato di pubblico servizio

Agli effetti della legge penale (art. 358 c.p.) sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Ne sono un esempio i dipendenti (seppur con un rapporto di lavoro privato) di società in controllo pubblico o di enti gestori di servizi pubblici o concessionari, limitatamente allo svolgimento delle attività qualificabili come servizio pubblico.

Applicabilità del Codice penale italiano ai casi di concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

La responsabilità penale ai sensi del Codice penale italiano è prevista anche in caso di corruzione di membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché di funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ovvero persone con particolari funzioni o addette ad enti regolamentati dai trattati internazionali.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Infine, è importante ricordare che l'art. 322-bis del Codice Penale Italiano, incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità *"a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri (diversi, quindi, da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali"*.

8.2 Condotte penalmente rilevanti che i Destinatari si impegnano a prevenire ed evitare

In particolare, le condotte penalmente rilevanti che i Destinatari si impegnano a prevenire ed evitare nel concreto sono quelle previste dai seguenti articoli del Codice penale:

- **Articolo 317 c.p. (Concussione)**

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Risulta, in ogni caso, ipotizzabile un concorso del privato nella concussione commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

- **Articolo 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)**

L'ipotesi di reato è integrata nel caso in cui il *pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*. La norma, così come da ultimo aggiornata, prevede una fattispecie corruttiva non più vincolata al compimento di un atto predeterminato da parte del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio ma l'accordo illecito afferisce all'esercizio delle funzioni o dei poteri allo stesso conferiti. Infine, si evidenzia che per tale reato vengono puniti con la medesima pena sia il pubblico ufficiale corrotto che il soggetto privato corruttore.

- **Articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Anche in questo caso vengono puniti con la medesima pena sia il pubblico ufficiale corrotto che il soggetto privato corruttore.

- **Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)**

L'ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la **Società** sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente o rappresentante, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Anche in questo caso vengono puniti con la medesima pena sia il pubblico ufficiale corrotto che il soggetto privato corruttore.

- **Articolo 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)**

Tale fattispecie di reato, inserita dalla L. n. 190/2012, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei poteri allo stesso conferiti, induce un soggetto a dare o promettere, a sé stesso o a terzi, denaro od altre utilità non dovuti. La condotta prevista dall'art. 319-quater differisce rispetto a quella contemplata dall'art. 317 (concussione) in quanto viene punita l'induzione alla dazione / promessa illecita mentre la concussione richiede un elemento di costrizione. Si evidenzia che la norma punisce, altresì, il soggetto privato che dà o promette denaro ovvero altre utilità al soggetto pubblico a seguito dell'induzione con l'effetto di estendere la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 alla **Società**, qualora ovviamente tali atti vengano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa.

- **Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- **Articolo 322-bis c.p. (Estensione della punibilità ai casi di corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri)**

I reati di cui gli articoli precedenti (corruzione, concussione etc.) si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Infine, l'art. 322-bis co. 5-quinquies c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità *"alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione"*.

- **Articolo 346 bis c.p. (Traffico di influenze illecite)**

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 114/2024 il nuovo reato di traffico di influenze illecite punisce il soggetto che *"utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente si fa dare o promettere - a sé o ad altri - denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita"*.

Qualora la condotta integri il più grave reato di concorso in corruzione il soggetto verrà punito a tale titolo e, viceversa, qualora la condotta di intermediazione non giunga ad integrare un concorso in corruzione il soggetto verrà punito per il reato di traffico di influenze illecite di cui al presente punto.

- **Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)**

La norma punisce il soggetto che, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni [con tale terminologia deve pertanto intendersi qualsiasi procedura ad evidenza pubblica], ovvero ne allontana gli offerenti.

- **Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)**

La norma punisce il soggetto che con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

8.2.1 Verifiche

La legge richiede che la **Società** mantenga un forte controllo interno sul pagamento di spese a pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, come sopra definiti.

Il Personale della **Società** deve osservare scrupolosamente le procedure ed i protocolli interni di verifica e controllo che impongono divieti di pagamenti o concessione di beni di valore a pubblici ufficiali (Euro 150,00, in conformità con il D.P.R. n. 62/2013) o eventuali altri limiti inferiori fissati dalla **Funzione di Conformità** ovvero dal **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Pubblica Amministrazione interlocutrice**.

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di onestà, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, con ciò intendendosi anche le Società partecipate da Enti Pubblici o concessionarie di pubblici servizi.

In particolare, dovranno essere rispettate scrupolosamente le procedure interne della **Società** che regolamentano la possibilità di effettuare spese per ospitare ovvero la partecipazione ad eventi promozionali (escluse le spese di viaggio ad un pubblico ufficiale che non sono ammesse) ovvero altri omaggi o regali di modico valore ad un pubblico ufficiale, procedure e protocolli autorizzativi che in questa sede vengono richiamate a mero titolo esemplificativo:

- Protocolli previsti dal Modello 231 Parte Speciale MOG-000B
 - A) Prevenzione dei reati contro la P.A. e
 - C) Prevenzione dei reati Societari e Corruzione Privata;

Fermo restando quanto previsto nelle prescrizioni comportamentali di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Codice Etico, da osservarsi durante il rapporto con la P.A., **è fatto assoluto divieto:**

- A. assumere⁶ ovvero conferire sub-incarichi professionali (consulenze e/o collaborazioni a progetto etc.) a soggetti ex dipendenti della Pubblica Amministrazione⁷ o di Enti di diritto privato in controllo pubblico⁸ che, nei tre anni precedenti⁹ alla cessazione del servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi e/o negoziali (ad es. nell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture pubbliche ovvero nella concessione di autorizzazioni e/o provvedimenti amministrativi) nei confronti della **Società** e di Lutech¹⁰;
- B. promettere, offrire o consegnare denaro od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione italiana o straniera, ai loro coniugi o parenti al fine di ottenere da essi un vantaggio a favore della **Società** e di Lutech;

⁶ Anche attraverso un contratto a tempo determinato, ovvero in forma autonoma.

⁷ Si evidenzia come l'art. 21 D.Lgs. 39/2013 preveda, ai soli fini dell'applicazione del presente divieto di collaborazione, che siano considerati come dipendenti pubblici - oltre ai soggetti previsti dal decreto medesimo - anche "i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo".

⁸ L'art. 1, comma 2, lett. C) D.Lgs. 39/2013 definisce gli "enti di diritto privato in controllo pubblico, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

⁹ Per l'esatta individuazione di tale termine occorre tenere presente il momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto della P.A. o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.

¹⁰ In relazione a tale divieto si faccia riferimento all'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge anticorruzione L. n. 190/2012 ed applicato dall'art. 21 D.Lgs. 39/2013. In particolare l'ANAC ha avuto modo di precisare che tali disposizioni si applicano "non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente".

- C. determinare con violenza, minaccia, inganno od influenzare illecitamente i funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Società a questa riconducibili, delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dei funzionari dello Stato, delle Comunità europee o di altri Organismi Internazionali;
- D. promettere, sollecitare, offrire ovvero accettare le pressioni, esortazioni e/o sollecitazioni indebite dei pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri nel corso di contatti tenuti con esponenti della P.A. in nome e per conto della **Società** e di Lutech;
- E. divieto di finanziamento ai partiti politici: corrispondere contributi volontari a partiti politici o candidati alle elezioni (amministrative e/o politiche) od organizzazioni, fondazioni ad essi riconducibili in nome e per conto della **Società** e di Lutech;
- F. impedire, turbare o comunque condizionare qualsiasi procedura ad evidenza pubblica (ad es. gare, affidamenti diretti sottosoglia, inviti alla partecipazione etc) con violenza, minaccia, doni, promesse o collusioni (ad es. allontanare i potenziali partecipanti ad una gara o ad un lotto stringendo patti restrittivi della concorrenza, intervenire sulla formazione ovvero sul contenuto tecnico del bando o del disciplinare di gara al fine di orientare favorevolmente per la Società la scelta del contraente da parte della stazione appaltante etc).

La trasparenza è la miglior difesa della società nei confronti di una contestazione penale relativa a spese particolari a favore di un pubblico ufficiale.

In generale, è improbabile che spese di modico valore effettuate ragionevolmente ed in buona fede per la promozione di un prodotto o servizio della Società e documentate in modo trasparente diano adito a rischio di corruzione. Al contrario, quanto più le spese sono importanti, tanto più facile risulta per le Autorità ipotizzare l'intenzione a corrompere da parte della Società o del dipendente che ha effettuato il pagamento.

Non è ammesso il rimborso di pagamenti, regali o spese che non siano conformi alle norme indicate nella presente Politica e nelle procedure in essa richiamate, vale a dire rilevanti ovvero in altro modo inappropriati al punto tale da essere inteso o poter ragionevolmente essere percepito come un motivo per il destinatario di agire impropriamente.

8.2.2 Pagamenti di agevolazioni

La presente Politica vieta pagamenti di agevolazioni di qualsiasi tipo. Questo tipo di pagamento è un pagamento od un regalo fatto nei confronti di un pubblico ufficiale affinché questi esegua un compito od una funzione di routine o solleciti tale esecuzione. Indipendentemente dall'usualità di questi pagamenti secondo i costumi locali di una giurisdizione, essi sono vietati dalla presente Politica, in quanto possono integrare il reato italiano di *"Corruzione per l'esercizio della funzione"* ai sensi dell'art. 318 del Codice penale. I pagamenti effettuati per facilitare il passaggio attraverso la dogana od ottenere un servizio più rapido da parte di un pubblico ufficiale sono considerati pagamenti di agevolazioni e rappresentano un tipico esempio di corruzione per l'esercizio della funzione.

8.2.3 Pagamenti con estorsione

L'estorsione si verifica quando la persona che richiede il pagamento instilla nel destinatario la paura che, in mancanza del pagamento, il destinatario subirà dei danni fisici, economici o altro. L'estorsione comprende richieste di pagamento accompagnate da una minaccia illegale circa la sicurezza personale o la libertà di movimento di un dipendente. L'estorsione può anche includere la minaccia di rifiutarsi di eseguire od il ritardo voluto nell'esecuzione di compiti di routine che porterebbero la **Società** a subire danni economici. Tutte le richieste di pagamenti con estorsione devono essere immediatamente riportate alla **Funzione di Conformità** ed all'**Organo di Vigilanza** istituito presso la **Società** ai sensi del D.Lgs. 231/01, nelle modalità, forme e contenuti previsti dal Modello 231 Parte Speciale (*MOG-000B*), alla lettera E) e nel rispetto della policy *PSQ-501 Politica whistleblowing - gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D.lgs. 24/2023* affinché si possa procedere a denunciare il fatto illecito all'Autorità Giudiziaria ovvero di Pubblica Sicurezza.

8.2.4 Esborsi di contante

In linea generale, non si devono effettuare pagamenti di alcun tipo, inclusi diarie o spese di piccola cassa, direttamente ad un pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio. Ogni eventuale richiesta di pagamento ovvero rimborso deve essere effettuato previa richiesta dell'Ente pubblico / Amministrazione di appartenenza del funzionario e nei confronti di questa, mai direttamente al funzionario.

Le ricevute devono essere conservate e documentate presso la **Società**.

8.3 Divieto di esercitare influenze illecite in nome e per conto della Società, di Lutech S.p.A. o di organizzazione controllate

È fatto divieto a tutti i Destinatari, con particolare riferimento ai soggetti eventualmente incaricati di rappresentare (lecitamente) gli interessi della **Società** presso le Autorità Pubbliche, di sfruttare di sfruttare intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (anche stranieri), per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità (viaggi, regali, etc.) allo scopo di remunerare il pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a favore della **Società**, di Lutech S.p.A. ovvero a favore di una Organizzazione Controllata.

9 DIVIETO DI INTRATTENERE RAPPORTI CONTRATTUALI CON SOGGETTI INSERITI NELLE SANCTION LISTS

In conformità con le politiche della **Società** in tema di *sanctioned persons and countries* al fine di prevenire ogni eventuale coinvolgimento della **Società** con soggetti e/o controparti contrattuali eventualmente implicati in reati gravi (terrorismo, traffico di droga, proliferazione di armi di distruzione di massa etc.) tutti i consulenti, agenti, fornitori, e/o partner della Società e di Lutech devono attestare, dopo aver effettuato accurata verifica in tal senso:

- di non aver stipulato qualsiasi accordo o transazione con una "Sanctioned Person" (così come definite ed identificate nell'elenco OFAC consultabile all'indirizzo: <https://home.treasury.gov/policy->

[issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information](https://sanctionssearchapp.ofsi.hmtreasury.gov.uk), nell'elenco OFSI consultabile all'indirizzo: <https://sanctionssearchapp.ofsi.hmtreasury.gov.uk>, e nell'elenco UE consultabili all'indirizzo: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main> o con un'entità posseduta al 50% o più da tale "Sanctioned Person" ovvero con il Governo dell'Iran o con un'entità posseduta o controllata dal Governo dell'Iran;

- b) di non aver investito nello sviluppo delle risorse petrolifere in Iran, di non aver esportato prodotti petroliferi raffinati verso l'Iran, di non aver posseduto o, comunque, controllato navi utilizzate per il trasporto di petrolio greggio dall'Iran ovvero, in ogni caso, venduto o fornito beni, servizi, tecnologia o supporto all'industria petrolifera o petrolchimica iraniana;
- c) di non aver esportato beni, tecnologie o servizi che potrebbero contribuire alla capacità dell'Iran di acquisire armi chimiche, biologiche o nucleari o armi convenzionali avanzate ovvero che potrebbero essere utilizzate dal governo iraniano per commettere gravi violazioni dei diritti umani contro il popolo iraniano;
- d) di non aver partecipato a una joint venture con un'entità iraniana relativa all'uranio ovvero a una joint venture che coinvolga, a qualsiasi titolo, il governo dell'Iran in relazione allo sviluppo delle risorse petrolifere al di fuori dell'Iran.

10 CORRUZIONE IN AMBITO COMMERCIALE (TRA PRIVATI)

La presente Politica vieta la corruzione in ambito commerciale (definita come corruzione tra privati dalla legislazione italiana all'art. 2635 c.c.) oltre alla corruzione di pubblici ufficiali. Si parla di tangente commerciale quando una persona corrisponde od offre o è d'accordo di corrispondere dei vantaggi al destinatario con l'intenzione di influenzarne impropriamente l'attività nell'interesse del suo datore di lavoro. L'influenza è impropria ove si intenda fare in modo che il destinatario non esegua la sua attività in buona fede o con imparzialità o compatibilmente con i suoi compiti od ove l'ottenimento di un vantaggio è di per sé altrimenti improprio secondo alcuni requisiti (legali od altro) applicabili a detta persona. Ciò significa che non si possono fare offerte, promesse, concessioni o regali che potrebbero ragionevolmente essere interpretati come un tentativo per influenzare impropriamente un rappresentante di un soggetto giuridico non pubblico a concedere alla **Società** un vantaggio economico. Similmente, sarebbe improprio per un dipendente della società sollecitare od accettare tale vantaggio.

Come sopra riportato, in certi stati U.S.A. ed in certe giurisdizioni quali l'Italia, Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese, la corruzione commerciale ovvero la corruzione fra privati è un reato. Come nel caso della corruzione di pubblici ufficiali, non fa differenza che un pagamento od un vantaggio venga realmente effettuato o ricevuto o che il destinatario faccia realmente qualcosa; ciò che è improprio è semplicemente offrire o sollecitare tale pagamento o vantaggio, circostanza che la legge italiana punisce con il reato di "istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635-bis.c.c.

In particolare per la legislazione italiana è punito chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Non fa altresì differenza che la

persona alla quale viene offerto, promesso o concesso un vantaggio sia la stessa persona che esegue in modo improprio la relativa funzione. Per un maggiore dettaglio dei divieti e delle procedure applicabili si rinvia a quanto disciplinato dal Modello 231 Parte Speciale della **Società**, Sez. C e relativi protocolli e procedure.

10.1 Ricevimento di una tangente

La presente Politica vieta a tutti i Destinatari di usare la loro posizione per sollecitare, richiedere, accettare, ottenere o promettere dei vantaggi. Una tale condotta violerebbe la presente Politica e anche la legge italiana (art. 2635 c.c.). Per questo motivo, i Destinatari non possono richiedere o ricevere al di fuori della **Società** cose di valore da un'altra società o persona fisica durante la loro attività tali da pregiudicare o che diano l'apparenza di pregiudicare lo svolgimento del loro lavoro. Tale condotta, inoltre, rientrerebbe nella definizione anglosassone di "*facilitation payments*", che diventano illegali dal momento in cui il vantaggio sia tale da far presumere che chi lo ha ricevuto violi i suoi doveri di imparzialità e buona fede. La reciprocità di pagamento di pasti, taxi ed altre spese minori condivisi con una controparte privata non è vietata, ma in caso di dubbi sul contenuto di tale regola si prega di consultare la **Funzione di Conformità**.

10.2 Pagamento di una tangente

Come indicato più sopra, la presente Politica vieta a tutti i Destinatari di pagare tangenti non solo a pubblici ufficiali, ma anche a rappresentanti di clienti privati, fornitori ed altre controparti. Non basta garantire semplicemente che le risorse aziendali non vengano sprecate o spese in modo eccessivo. Ai Destinatari è fatto divieto di offrire o concedere a chicchessia vantaggi lauti o altrimenti inappropriati tali da far intendere o che possano essere ragionevolmente percepiti come un tentativo nei confronti del destinatario ad agire in modo improprio come descritto più sopra in questa politica e nel Modello 231 della **Società**, Parte Speciale, Sez. C.

11 AGENTI, PROCACCIATORI D'AFFARI, CONSULENTI PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS ED ALTRI TERZI

Nessuna persona o ente può essere ingaggiata per commettere un reato corruttivo per conto della **Società**. Si dovrà prestare particolare attenzione nei casi in cui la **Società** si avvale dei servizi di un procacciatore, agente, consulente o altro terzo in cui si prevede che il consulente fornisca la propria assistenza nello sviluppo di attività con clienti potenziali o acquisiti, siano essi pubblici o meno (consulenti commerciali). Lo scopo della Politica comprende i consulenti che operano per la **Società**, anche se relativamente ad una sola transazione oggetto dell'accordo: il personale della **Società** deve intraprendere dei passi per garantire che i consulenti rispettino pienamente le Leggi Anticorruzione in vigore e le politiche della **Società**. In relazione ai consulenti tecnici (impegnati su specifiche commesse), professionali (quali ad esempio avvocati, notai, commercialisti, etc.) e direzionali (impegnati in attività interne di supporto organizzativo e

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
|  | <i>Politica</i> Politica per la Prevenzione della Corruzione | <i>Codice documento</i> PSQ-500 | <i>Versione</i> 0000 |
|---|--|---|--------------------------------|

gestionale), il controllo preventivo in ordine all'assenza di conflitti di interesse con la Pubblica Amministrazione è effettuato attraverso il relativo Modulo (*MOD-506 Autocertificazione conflitto di interessi - Soci in Affari*).

11.1 Richiesta di Due Diligence prima dell'ingaggio

Quale condizione per intrattenere rapporti contrattuali con la **Società** è previsto che le funzioni interne della **Società** effettuino una accurata *due diligence anticorruzione* preventiva al conferimento dell'incarico.

Prima di avvalersi dei servizi di un consulente, il dipendente e/o dirigente che ne propone l'impiego deve confrontarsi con la **Funzione di Conformità** o suo designato per definire in che modo il dipendente deve condurre un'appropriata due diligence. Se giudicato opportuno dalla **Funzione di Conformità** o da un suo designato, la due diligence può comportare l'ingaggio di investigatori interni od esterni o di altri fornitori di informazioni per la due diligence o di servizi di intelligence, nel rispetto della legislazione italiana ed europea in materia di privacy. **Il dipendente/dirigente deve far compilare al consulente l'autocertificazione MOD-506 Autocertificazione conflitto di interessi - Soci in Affari, compilare il MOD-502 Modulo di Valutazione Ingaggio Consulente Commerciale ed inviarli alla Funzione di Conformità della Capogruppo, o suo designato,** al fine di fornire informazioni sul consulente proposto, sulla due diligence eseguita dal dipendente e/o dirigente e, tra le altre cose, sulle motivazioni particolari che suggeriscono l'ingaggio, le relazioni presenti o antecedenti tenute dal consulente proposto con i funzionari di potenziali clienti rilevanti, la giustificazione per il compenso proposto e la spiegazione degli accordi di pagamento. Tutti gli impegni di consulenza commerciale già esistenti nel momento in cui la presente Politica è entrata in vigore devono essere immediatamente riesaminati dal punto di vista della loro pertinenza con il processo in atto e resi conformi entro sei mesi.

11.2 Definizione di consulenti inidonei – Divieto di ingaggio di consulenti inidonei

È vietato l'ingaggio di consulenti qualora:

- il consulente abbia un precedente per corruzione;
- il consulente sia un ex dipendente della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto privato in controllo pubblico che, nei tre anni precedenti alla cessazione del servizio, ha esercitato poteri autoritativi e/o negoziali (ad es. nell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture pubbliche ovvero nella concessione di autorizzazioni e/o provvedimenti amministrativi) nei confronti della **Società** e di Lutech;
- vi sia ragione di credere che il consulente possa effettuare pagamenti impropri o fare regali quando lavora per la **Società** o per Lutech;
- il consulente chieda che la sua identità venga mantenuta segreta;
- il consulente chieda (senza una ragionevole giustificazione commerciale) di essere pagato offshore, o anticipatamente o in contanti o
- sussistano altre circostanze sospette o "indici di anomalia" che non vengono risolti in modo soddisfacente.

In tali casi la **Funzione di Conformità** è chiamata a fornire un parere consultivo ma non vincolante in merito all'idoneità del consulente, tenuto conto delle condizioni di inidoneità sopra citate. Qualora il dipendente e/o il dirigente ovvero l'Amministratore - in possesso dei relativi poteri di rappresentanza e di spesa - dovesse conferire l'incarico nonostante il veto della **Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione** e in violazione del divieto di ingaggio di consulenti inidonei, la suddetta **Funzione di Conformità** riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione per la valutazione delle sanzioni disciplinari da applicarsi. Il *MOD-502 Modulo di Valutazione Ingaggio Consulente Commerciale* di cui al precedente punto 0 richiede che il dipendente e/o dirigente della **Società** che propone il consulente certifichi di aver eseguito un'adeguata due diligence relativamente al consulente e di non sapere, per quanto di sua conoscenza, dell'esistenza di informazioni ostative o che vieterebbero, ai sensi della presente procedura, l'ingaggio da parte della **Società**.

11.3 Formazione, contratti

I consulenti ingaggiati devono essere informati per iscritto dell'esistenza della presente Politica e devono partecipare ad una ulteriore formazione, ove necessario.

La **Funzione di Conformità** o suo designato deve confermare e documentare che il consulente è stato informato della Politica in vigore. L'unità organizzativa responsabile dell'ingaggio deve fornire e documentare la formazione supplementare richiesta. Prima dell'ingaggio del consulente, l'unità organizzativa responsabile dell'ingaggio deve eseguire e documentare la due diligence e la formazione in corso.

Al consulente verrà altresì richiesto di inserire nel contratto con la **Società** specifiche disposizioni contrattuali anticorruzione; eventuali variazioni a tali disposizioni (per tener conto delle leggi locali o di altre circostanze) devono essere approvate dall'Ufficio Legale.

12 FUSIONI ED ACQUISIZIONI

Le fusioni ed acquisizioni sono attività di carattere straordinario perfezionate solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della **Società** e in genere con l'assistenza di un consulente legale esterno.

Nessuna fusione e acquisizione deve essere intrapresa senza un'adeguata due diligence anticorruzione. Inoltre, nella misura del possibile e nell'ambito delle relative responsabilità nelle fusioni ed acquisizioni, il personale della **Società** deve collaborare con il team incaricato dalla stessa per programmare, attuare ed analizzare le informazioni contenute nella due diligence sull'anticorruzione e adottare misure per garantire che la **Società** ottenga durante le negoziazioni per l'acquisizione di un'azienda o di un ramo d'azienda dichiarazioni, garanzie, indennità e diritti di recesso che proteggano la **Società** nel caso in cui vengano scoperte delle responsabilità anticorruzione presso la società destinataria o altra impresa.

Una copia della checklist per la due diligence (*MOD-503 Anti-Corruption Due Diligence*) e delle clausole contrattuali inserite tra le condizioni dell'operazione di fusione e acquisizione devono **essere archiviate nel fascicolo riguardante l'operazione societaria straordinaria e conservate dall'Ufficio Legale**.

13 PARTNER COMMERCIALI, JOINT VENTURE, SUBAPPALTATORI E DISTRIBUTORI

Come per i consulenti, la **Società** può essere dichiarata responsabile della condotta di coloro che vengono ingaggiati per la conduzione degli affari per conto della **Società**. È quindi necessario che venga svolta una due diligence per stabilire se tali entità hanno accettato le politiche di anticorruzione della **Società** e dispongono a loro volta di politiche e procedure assimilabili a quelle della **Società**. La due diligence serve anche per stabilire se tali entità sono controllate da affiliate con enti governativi.

Ai dipendenti e Dirigenti della **Società** viene chiesto di adottare delle misure per garantire che eventuali partner commerciali, partner in joint venture, subappaltatori, distributori o altre persone o società ingaggiate per condurre affari per conto della **Società** rispettino le politiche anticorruzione aziendali e si uniformino ai principi generali della presente Politica. Tutte le persone o le società sulle quali la **Società** non ha un controllo societario diretto devono per contratto (e ove non legalmente possibile devono essere incoraggiati e sensibilizzati in tal senso) aderire ai principi generali fissati nella presente Politica.

Le condizioni di eventuali partnership commerciali, joint venture o accordi di subappalto devono comprendere condizioni anticorruzione simili a quelle stabilite per i consulenti, fatte salve eventuali variazioni solo se **approvate dall'Ufficio Legale**.

14 CONTRIBUTI POLITICI

La procedura prevede il divieto di effettuare alcun tipo di contribuzione volontaria a partiti politici ovvero a loro articolazioni (fondazioni, movimenti etc.) con risorse finanziarie della **Società**.

15 FORMAZIONE, DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

La **Società** istituisce e attua specifici piani di formazione rivolti a tutti i Destinatari riguardanti l'impegno per la prevenzione della corruzione, la Politica, le procedure interne, e gli altri strumenti anticorruzione, la normativa anticorruzione internazionale e nazionale e la normativa relativa alla più ampia prevenzione del rischio da reato (D. Lgs. 231/2001), e volti ad assicurarne la diffusione e la corretta comprensione.

Tutti i Destinatari non devono dimenticare l'importanza di rispettare la presente Politica. La **Società** si impegna a fare tutto quanto possibile per assicurare la diffusione nei confronti di tutti i Destinatari e promuovere il rispetto, l'applicazione e l'adozione della presente Politica, prevedendo un sistema sanzionatorio per le relative violazioni, e curarne il costante aggiornamento. Si impegna, altresì, alla lotta contro la corruzione, anche pubblicamente, per promuovere e diffondere la cultura di legalità e di lotta alla corruzione, anche attraverso la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

16 REPORTING E WHISTLEBLOWING

La **Società** incoraggia la segnalazione di atti corruttivi tentati, presunti ed effettivi, di ogni eventuale violazione del Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione, dei principi espressi dalla presente Politica per la Prevenzione della Corruzione, dal Codice Etico nonché ogni violazione di Leggi Anticorruzione. A tal fine, la **Società** ha adottato la politica *PSQ-501 Politica whistleblowing - gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D.lgs. 24/2023*, in conformità ai requisiti della ISO 37001, del D. Lgs. 231/01 e del D. Lgs. 24/2023, tenendo in considerazione i seguenti principi:

- ❑ favorire e consentire alle persone di segnalare in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione atti corruttivi tentati, presunti ed effettivi, oppure qualsiasi violazione del Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione, della presente Politica o di Leggi Anticorruzione, alla Funzione di Conformità per la Prevenzione delle Corruzione e all'Organo di Vigilanza;
- ❑ trattare le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità di chi segnala e di altri coinvolti o menzionati nella segnalazione;
- ❑ consentire la segnalazione in forma anonima, salvo considerarla solo nel caso in cui sia sufficientemente circostanziata;
- ❑ vietare ritorsioni e proteggere coloro i quali effettuano segnalazioni da ritorsioni dopo avere in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, sollevato o riferito sospetti circa atti corruttivi tentati, presunti ed effettivi oppure violazioni concernenti la Politica per la Prevenzione della Corruzione, il Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione o Leggi Anticorruzione;
- ❑ permettere al personale di ricevere supporto da una persona appropriata su cosa fare quando ci si trova dinanzi a un sospetto o a una situazione che possa comprendere atti di corruzione.

Pertanto, chiunque abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito o venga a conoscenza di attività vietate dalla presente Politica, dalle Leggi Anticorruzione, dal Sistema di Controlli per la Prevenzione della Corruzione, dalle procedure interne, dal Codice Etico, o di atti corruttivi tentati, presunti ed effettivi deve segnalare immediatamente l'accaduto alla **Funzione di Conformità** e all'**Organo di Vigilanza** utilizzando i canali di comunicazione messi a disposizione dalla **Società** e per i quali si rimanda alla policy *PSQ-501 Politica whistleblowing - gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D.lgs. 24/2023*.

La **Società** garantisce che tutti i Destinatari siano edotti sulle modalità di segnalazione e che siano consapevoli dei loro diritti e delle loro tutele.

17 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

La **Società** farà ogni ragionevole sforzo per impedire eventuali condotte che violino le Leggi Anticorruzione e/o la presente Politica e per interrompere e sanzionare eventuali condotte contrarie tenute dai Destinatari. Le eventuali segnalazioni analizzate dalla Funzione di Conformità e ritenute fondate verranno gestite come Non Conformità

La **Società** prenderà adeguati provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto dal *MOG-000A Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale* nei confronti dei Destinatari della presente Politica:

- le cui azioni siano scoperte violare le Leggi Anticorruzione o la presente Politica, e/o
- che non partecipino o portino a termine un training adeguato, e/o
- che irragionevolmente omettano di rilevare o riportare eventuali violazioni o che minaccino o adottino ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni. I provvedimenti disciplinari possono includere la risoluzione del rapporto in essere.

La **Società** adotterà appropriate misure, incluse ma non limitate alla risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento danni nei confronti dei Soci in affari le cui azioni siano scoperte in violazione delle Leggi Anticorruzione o della presente Politica. Il medesimo risarcimento potrà essere richiesto alle Organizzazioni controllate che pongono in essere condotte in violazione della Legge Anticorruzione o della presente Politica. I contratti stipulati dalla **Società** con i Soci in affari includeranno disposizioni specifiche per assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione e della presente Politica e per consentire alla **Società** di adottare adeguati rimedi facenti riferimento alla responsabilità amministrativa della **Società** per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

RIFERIMENTI E DOCUMENTI DI SUPPORTO

RIFERIMENTI

| | |
|----------|---|
| MOG-000A | Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale |
| MOG-000A | Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Generale |
| MOG-000B | Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale |
| PSQ-501 | Politica whistleblowing - gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex D.lgs. 24/2023 |

REGISTRAZIONI

| | |
|---------|---|
| MOD-500 | Autocertificazione insussistenza di conflitti di interesse ex D.LGS 231/01 e ISO 37001 - Dipendenti |
| MOD-502 | Modulo di Valutazione Ingaggio Consulente Commerciale |
| MOD-503 | Anti-Corruption Due Diligence |
| MOD-506 | Autocertificazione conflitto di interessi - Soci in Affari |
